



POLITECNICO
MILANO 1863

CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO
CONFRONTO DI PREVENTIVI

FORNITURA “NOLEGGIO DI CIRCUITI IN FIBRA OTTICA SPENTA (DARK FIBER) PER IL COLLEGAMENTO DI SEDI DEL POLITECNICO DI MILANO” TRAMITE “CONFRONTO DI PREVENTIVI” NELL’AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA).

RDA 24026

CIG A0318BC036

Area Servizi ICT

INDICE -

PREMESSA	3
Art. 1 - Oggetto della fornitura	3
Art. 1.1 - Requisiti minimi inderogabili	3
Art. 1.2. Siti di terminazione	4
Art. 1.3. Attività presso le Sedi.....	5
Art. 1.4. Modalità di consegna della fornitura e collaudi.....	5
Art. 1.5. Disponibilità delle tratte.....	7
Art. 1.6. Servizio di manutenzione	7
Art. 1.7 Dismissione tratte.....	8
Art. 1.8 Condizioni minime di fornitura.....	8
Art. 2 - Importo della fornitura	8
Art. 3 - Aumento e diminuzione dell'importo del contratto.....	9
Art. 4 Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione	9
Art. 5 - Modalità per la presentazione delle offerte e apertura delle buste.....	10
Art. 5.1 - Documento di Gara Unico Europeo - DGUE	11
Art. 5.2 – PASSOE.....	11
Art. 5.3 – Dichiarazione in presenza di segreti tecnici o commerciali (eventuale)	11
Art. 5.4 - Subappalto	12
Art. 6 – Modalità di selezione delle offerte.....	12
Art. 7 – Conclusione del contratto	12
Art. 8 – Garanzia definitiva per la stipula del contratto.....	12
Art. 9 – Tempi, luoghi di consegna e penali	13
Art. 10 - Risoluzione del contratto	13
Art. 11 – Modalità di presentazione delle fatture e pagamento	14
Art. 12 – Riservatezza	14
Art. 13– Tracciabilità dei flussi finanziari.....	15
Art. 14 – Normativa anticorruzione.....	15
Art. 15 – Utilizzo del nome e del logo del Politecnico di Milano	16
Art. 16 – Norme di riferimento	16
Art. 17– Foro competente.....	16
Art. 18 – Trattamento dati personali.....	16
Art. 19 – Responsabile del progetto.....	16
Art. 20 – Contatti del Punto Ordinante	16
Art. 21 – Accesso agli atti	17
Art. 22 – Spese contrattuali	17
Art. 23 - Sicurezza	17
Art. 24 – Revisione prezzi (solo in caso di affidamenti pluriennali)	17
Patto di integrità tra gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara indette dal Politecnico di Milano per l'esecuzione di lavori e la fornitura di beni e servizi	19

PREMESSA

Affidamento diretto previa richiesta di preventivi ai sensi l'art. 50, comma 1, lett. b) ai sensi del D.Lgs. 36/2023 tramite richiesta di offerta (RDO), nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

La richiesta di offerta avviene tramite la tipologia di negoziazione denominata "confronto di preventivi".

Al "confronto di preventivi" saranno invitati tutti gli operatori economici che, alla data di pubblicazione della negoziazione, risultino iscritti alla categoria merceologica di riferimento in relazione a un determinato CPV al quale è aperta la procedura.

I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nella RDO a sistema. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate alla scadenza dei predetti termini a tutti i partecipanti per via telematica attraverso la pubblicazione tra i documenti in consultazione della RdO, nella sezione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) Entro e non oltre il **13/12/2023 alle ore 11:00**.

Art. 1 - Oggetto della fornitura

L'oggetto del presente capitolato è la fornitura tramite noleggio di un'infrastruttura di rete in fibra ottica spenta, ad uso esclusivo del Politecnico di Milano, che interconnetta le sedi indicate e con caratteristiche prestazionali minime dei collegamenti e dei servizi accessori come specificato nel seguito.

LOTTO UNICO:

- Milano - OFF CAMPUS Sede Mercato Comunale Nolo (Tabella 1)
- Milano - OFF CAMPUS Sede San Siro (Tabella 2)
- Milano - OFF CAMPUS Sede Nosedo (Tabella 3)

Il Fornitore dovrà fornire, interamente a proprie cura e spese, le connessioni rispondenti ai requisiti richiesti, perfettamente fruibili per tutta la durata contrattuale.

La fornitura dovrà includere l'attestazione della fibra negli armadi di rete delle sedi dell'Ateneo e il servizio di manutenzione per tutta la durata del contratto.

La fornitura dovrà prevedere per il Politecnico la facoltà di uso esclusivo (qualsiasi tratta in fibra o parte di cavo di accesso ovvero qualsiasi componente passiva oggetto della fornitura non potrà essere utilizzata dal Fornitore o da altri clienti dello stesso) e illimitato (il Fornitore non potrà porre vincoli di utilizzo in merito a tecnologie impiegabili e/o a volumi di traffico trasmessi) per tutta la durata contrattuale, pena la risoluzione del contratto.

Gli apparati attivi per la connessione tra le sedi non sono oggetto della presente fornitura.

Art. 1.1 - Requisiti minimi inderogabili

Si precisa che eventuali proposte con requisiti e/o valori peggiorativi rispetto a quelli minimi stabiliti nel presente documento saranno causa di non partecipazione alla successiva valutazione. Si definiscono "requisiti minimi" tutti quelli ritenuti inderogabili e necessari. Qualora tali requisiti non fossero disponibili o fossero proposte soluzioni al di sotto dei requisiti richiesti la candidatura non sarà presa in considerazione.

L'operatore economico potrà proporre eventuali elementi migliorativi a questi requisiti, purché tali migliorie siano comprese nel prezzo presentato dall'operatore economico. I requisiti specifici delle apparecchiature che l'operatore economico intende fornire devono essere contenuti nella scheda tecnica che dovrà accompagnare la richiesta di preventivi in oggetto.

La fornitura dovrà rispettare i seguenti requisiti minimi:

L'infrastruttura fisica sarà composta di tratte in fibra ottica che collegheranno tra loro le sedi di cui alle tabelle 1, 2 e 3.

Ciascuna tratta dovrà essere composta da una coppia di fibre ottiche monomodali.

La fibra ottica impiegata per la realizzazione delle tratte dovrà essere conforme alla raccomandazione ITU-T G.652 (ITU-T, Rec. ITU-T G.652 (11/2009)) oppure ITU-T G.655 (ITU-T, Rec. ITU-T G.655 (11/2009)) oppure ITU-T-G656 (ITU-T Rec. G.656 (12/2006)).

L'attenuazione del circuito ottico del canale di trasmissione in fibra, comprese le bretelle, dovrà essere inferiore a

- Per la tratta in tabella 1: inferiore a 7db
- Per la tratta in tabella 2: inferiore a 8db
- Per la tratta in tabella 3: inferiore a 13db

misurato per ciascuna tratta in ciascuna delle direzioni di trasmissione a 1310 nm e a 1550 nm.

Il cavo impiegato per la realizzazione dei cavi di accesso dovrà essere dotato di guaina esterna dielettrica anti roditore da esterno e di tipo Low Smoke Zero Halogen (LSZH).

Le tratte dovranno essere posate in cavidotti (è escluso l'uso di microtrincee, salvo nelle tratta compresa tra l'ultimo pozzetto e l'ingresso nell'edificio).

In sede di offerta dovranno essere presentate obbligatoriamente:

- **L'indicazione del tipo di fibra che si intende utilizzare**
- **La mappa dei percorsi previsti ed il numero di giunti previsti**
- **L'attenuazione complessiva prevista**
- **L'eventuale necessità di realizzare scavi comportanti il rilascio del permesso da parte dei competenti uffici comunali**

Al momento del rilascio di ciascuna tratta il Fornitore dovrà fornire all'Amministrazione una coppia di bretelle bifibra realizzate in fibra monomodale analoga a quella usata per ciascuna tratta, con connettorizzazione LC lato apparato attivo del cliente di lunghezza pari almeno a 5 m.

Art. 1.2. Siti di terminazione

Nella configurazione iniziale, i siti di terminazione delle singole tratte sono definiti come segue:

Tabella 1 – OFF CAMPUS Nolo

Id. Tratta	Sede 1	Sede 2
A	Polimi - Leonardo	Polimi – Sede Nolo
	Piazza Leonardo da Vinci 32 (accesso da via Bonardi, 10), Milano	Viale Monza, 54 - Milano

Tabella 2 – OFF CAMPUS San Siro

Id. Tratta	Sede 3	Sede 4
B	Polimi - Bovisa	Polimi – sede San Siro
	Via Lambruschini, 4/A - Milano	Via Abbiati, 6 - Milano

Tabella 3 – OFF CAMPUS Nosedo

Id. Tratta	Sede 1	Sede 5
C	Polimi - Leonardo	Polimi – sede Nosedo
	Piazza Leonardo da Vinci, 32 (accesso da via Bonardi, 10) - Milano	Via San Dionigi, 80 - Milano

L'esatta ubicazione dei locali tecnici per le attestazioni sarà indicata in sede di sopralluogo tecnico (facoltativo).

Art. 1.3. Attività presso le Sedi

Ove opportuno, sarà consentito l'impegno di cavidotti e canalizzazioni eventualmente disponibili all'interno degli spazi di proprietà dell'Amministrazione.

Negli altri casi, il Fornitore dovrà provvedere, interamente a propria cura e spese, ad ogni prestazione, fornitura ed onere necessari a garantire la posa a regola d'arte dei cavi di accesso e delle relative canalizzazioni sino ai punti di attestazione.

Gli eventuali lavori necessari, siano essi di scavo, di muratura che di realizzazione delle canalizzazioni per il transito dei cavi di accesso, saranno a carico del Fornitore, siano questi da realizzarsi sia su suolo pubblico che all'interno della proprietà del Politecnico. Nel secondo caso si chiede di utilizzare, se disponibili, le vie cave esistenti; i lavori dovranno sempre e comunque essere effettuati con la supervisione di tecnici del Politecnico ed in accordo con questi.

In sede di gara si suggerisce che le Ditte concorrenti effettuino un sopralluogo per individuare gli ingressi nei campus e prendere visione degli spazi e dei percorsi interni.

La terminazione delle tratte presso ciascuna delle Sedi dovrà essere posta all'interno degli armadi dati, già predisposti presso le Sedi stesse e di proprietà dell'Amministrazione, indicati come Centro Stella, e realizzata all'interno di cassette ottiche installate dal Fornitore; i cassette ottiche dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- montaggio rack 19", altezza massima pari a 1 unità rack (1U)
- pannello di distribuzione ottica completo di cassetto ottico e connettori con al più 24 posizioni
- connettorizzazione LC lato apparato attivo del cliente

Il posizionamento all'interno dei rack nei Centri Stella sarà specificato in sede di avvio dei lavori.

Si precisa che i pannelli di attestazione delle fibre ottiche verranno assunti come confine di competenza del Fornitore.

Le tratte verranno utilizzate dall'Amministrazione per realizzare collegamenti in tecnologia CWDM e DWDM.

Art. 1.4. Modalità di consegna della fornitura e collaudi

Nell'ambito della fase realizzativa il Fornitore dovrà provvedere a:

- consegnare e installare tutti i componenti in conformità a quanto richiesto dal presente capitolato
- ritirare il materiale di imballaggio ad installazione effettuata e a smaltire i rifiuti prodotti durante l'installazione degli apparati (imballaggi, residui metallici e plastici, ecc.) secondo le modalità di legge e in conformità con le normative specifiche vigenti;
- etichettare tutti i cavi; ad entrambi gli estremi dei collegamenti i cavi devono essere etichettati in modo permanente apponendo etichette che consentano, da parte dell'Amministrazione, una immediata identificazione delle tratte.

Il Fornitore dovrà anche provvedere, a proprio esclusivo onere, a:

- richiedere ed ottenere eventuali permessi o autorizzazioni che si rendessero necessari per le attività di realizzazione di quanto oggetto del presente capitolato;
- disporre di mezzi speciali e/o di quanto altro necessario a trasportare, scaricare e a collocare quanto oggetto di fornitura nei rispettivi punti di consegna, deposito e installazione.

Il collaudo, propedeutico alla consegna ed interamente condotto a cura e spese del Fornitore, dovrà accertare che l'intera fornitura, regolarmente installata, sia funzionante e che soddisfi pienamente le indicazioni prestazionali specificate dal Fornitore in sede di gara.

La documentazione di collaudo per ciascuna tratta, da consegnare all'Amministrazione su supporto cartaceo e digitale opportunamente concordato, dovrà contenere le seguenti misure:

- Diagramma della potenza retrodiffusa
- Lunghezza ottica della tratta
- Attenuazione delle giunzioni e terminazioni
- Attenuazione totale di sezione
- Tracciato della prova riflettometrica
- Valore della misura totale di attenuazione

Tutte le misure ottiche dovranno essere realizzate in seconda e terza finestra, con lunghezze d'onda corrispondenti alla normativa per il tipo fibra utilizzata, corrispondenti alle lunghezze d'onda $\lambda=1310$ nm e $\lambda=1550$ nm mediante strumentazione OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) a livello di channel (inclusendo cioè le bretelle ottiche) mentre la misura di attenuazione totale di sezione su ciascuna tratta sarà realizzata con un banco ottico (metodo dell'inserzione).

Dovranno inoltre essere consegnati:

- schema complessivo delle tratte con indicazione dei giunti intermedi e delle distanze ottiche tra questi
- per ogni sede, planimetria stradale della sede con indicazione del/dei punti d'ingresso dei cavi di accesso posati e dei percorsi fino al locale tecnico di attestazione

Nel caso in cui la fibra non sia composta da una pezzatura unica, il Fornitore dovrà fornire il numero e una descrizione dettagliata dei giunti a fusione presenti sul cammino ottico.

Il collaudo dei collegamenti dovrà avvenire a livello di tratta attestata (permanent link).

Per ogni tratta, l'Amministrazione si riserva di impiegare un periodo di tempo idoneo, comunque non superiore a 15 giorni naturali e consecutivi dalla consegna della documentazione di collaudo, per la valutazione e l'accettazione della fornitura o la segnalazione di eventuali non conformità.

Si precisa che, nel periodo di conduzione delle prove di accettazione e del periodo di valutazione, l'Amministrazione potrà richiedere ulteriori verifiche da attuare congiuntamente al Fornitore.

In particolare potranno essere condotte verifiche quali:

- congruenza dell'effettivo percorso delle tratte rispetto a quanto previsto dal progetto-offerta
- verifica della lunghezza ottica effettiva
- congruenza dell'attenuazione dichiarata a (in doppia finestra su lunghezze d'onda previste dalla normativa ITU-T per la fibra utilizzata) rispetto a quanto previsto dal progetto-offerta
- ispezioni visive delle terminazioni delle fibre agli armadi;
- rilievo a campione del diagramma di retrodiffusione;
- misure a campione dell'attenuazione dei giunti di linea;
- misure a campione dell'attenuazione di sezione.

Il risultato della verifica sarà considerato positivo se la lunghezza ottica, l'attenuazione e il numero di giunti rientreranno nei parametri dichiarati nel progetto-offerta.

In caso di riscontro positivo la tratta sarà accettata come realizzata producendo un verbale che sarà firmato da entrambe le parti.

Nel caso in cui la tratta in esame non soddisfi tutti i requisiti previsti per la verifica di congruenza ovvero non soddisfi la verifica funzionale, il Fornitore, entro i successivi 10 giorni, dovrà provvedere alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e/o vizi riscontrati in sede di effettuazione delle prove di accettazione e delle successive verifiche documentali.

Il Fornitore dovrà rendere disponibili all'Amministrazione tutte le tratte posate, correttamente attestate, collaudate e accettate dall'Amministrazione entro i termini indicati all'Art. 9, salvo migliori condizioni dichiarate dal Fornitore in fase di gara.

Art. 1.5. Disponibilità delle tratte

Durante l'esecuzione del contratto, una tratta sarà considerata degradata o indisponibile se il coefficiente di attenuazione risulterà al di fuori di quanto descritto nella raccomandazione ITU-T G.652 (Rec. ITU-T G.652 (11/2009)) oppure ITU-T G.655 (ITU-T, Rec. ITU-T G.655 (11/2009), ITU-T G.656 (ITU-T Rec. G.656 (12/2006)) a seconda della tipologia di fibra in uso.

La disponibilità di ciascuna tratta dovrà essere non inferiore al 99,9% misurato su base annua. I fermi dati da attività di manutenzione programmata (v. Art. 1.6) non rientrano nel calcolo della disponibilità.

Art. 1.6. Servizio di manutenzione

Lo scopo del servizio di manutenzione è il mantenimento dell'efficienza delle tratte di fibra ottica, garantendo la continuità e la regolarità del servizio per l'Ateneo, prevenendo le potenziali cause di danneggiamento ed eseguendo il ripristino in caso di guasto o deterioramento delle due coppie concesse in uso.

Gli interventi di manutenzione potranno essere intrapresi:

- in via autonoma dal Fornitore
 - in base alle proprie esigenze di intervento programmato, con preavviso all'Ateneo di almeno una settimana e in orario notturno (dalle 20 alle 8) o in giorni festivi, con durata di al più 4 ore per ciascun evento e per al più 4 eventi l'anno per ciascuna tratta;
 - straordinario (risoluzione di una situazione di degrado o di indisponibilità di una tratta)
- a seguito di una segnalazione da parte dell'Ateneo in caso di degrado o indisponibilità di una tratta.

In questo caso, l'Amministrazione comunicherà la presenza di un disservizio ad uno sportello di assistenza *Customer Care* che il Fornitore provvederà a mettere a disposizione a tale scopo.

Il *Customer Care* dovrà essere raggiungibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 sia telefonicamente che con sistemi telematici (almeno Posta Elettronica Certificata o portale Web).

Il Fornitore dovrà indicare in sede di avvio dell'attività tutti i riferimenti a cui rivolgersi per le segnalazioni di disservizio, compresa una procedura di *escalation* verso un responsabile del servizio.

La gestione del flusso informativo degli eventi relativi all'evoluzione della gestione del guasto dovrà prevedere almeno la notifica di:

- avvenuta ricezione della segnalazione
- avvenuto riscontro di guasto
- avvenuto ripristino
- esito verifica
- chiusura guasto

A fronte di un riscontro effettivo del guasto segnalato, la tratta dovrà essere ripristinata nel 100% dei casi non oltre le 8 ore solari, naturali e consecutive dalla notifica del guasto da parte dell'Amministrazione verso il *Customer Care*, ferme restando le eventuali condizioni migliorative del livello di servizio offerte dal Fornitore in sede di gara.

In seguito ad un intervento di ripristino, il Fornitore dovrà redigere un rapporto tecnico da cui risulti la tipologia di guasto rilevato e le operazioni compiute per il ripristino del collegamento.

L'Amministrazione si riserva il diritto di chiedere al Fornitore la verifica del rispetto dei parametri dichiarati in sede di offerta, senza ulteriori costi, in caso di guasti ripetuti su una tratta, in ragione di tre in un anno; il risultato sarà ritenuto accettabile se congruente con quanto offerto, fatta salva una tolleranza del 10% su numero di giunzioni (con approssimazione all'unità superiore) e sul 5% per l'attenuazione.

L'Amministrazione entro il giorno lavorativo successivo provvede alla verifica (secondo le stesse modalità previste per l'accettazione in sede di collaudo descritte nell'Art. 1.4) dell'effettiva funzionalità della tratta in oggetto. A fronte di un risultato positivo, l'Amministrazione notificherà, secondo i modi previsti, la chiusura del guasto. A fronte di un risultato negativo l'Amministrazione notificherà l'esito della verifica il guasto sarà da considerare ancora aperto.

Art. 1.7 Dismissione tratte

Nell'ambito delle tratte richieste sarà possibile per l'Amministrazione dismetterne una parte nel corso dell'esercizio del contratto. La lunghezza totale delle tratte dismesse non sarà in alcun caso superiore a una misura del 20% della lunghezza totale dell'infrastruttura fisica oggetto della fornitura.

Nel caso in cui la richiesta di dismissione riguardi tutte le tratte originate in una sede ovvero, al momento della richiesta, in una sede sia originata una sola tratta, l'aggiudicatario dovrà provvedere anche alla bonifica del cavo di accesso presso la sede, senza costi aggiuntivi per l'Amministrazione.

Il tempo minimo di preavviso previsto per la dismissione sarà di 30 giorni e tale occorrenza sarà comunicata dall'Amministrazione al Fornitore via Posta Elettronica Certificata.

L'adeguamento del canone di locazione avrà effetto a partire dalla scadenza del termine di preavviso.

Art. 1.8 Condizioni minime di fornitura

Le indicazioni fornite nel presente documento devono intendersi quali requisiti minimi che l'offerta di ogni Concorrente deve soddisfare per essere considerata accettabile.

In particolare le condizioni minime di fornitura che il Concorrente dovrà assicurare prevedono:

- la rispondenza dei collegamenti alle specifiche tecniche di cui all'Art. 1.1;
- la disponibilità dei collegamenti richiesti nella configurazione iniziale come indicato nell'Art. 1.2, entro i termini temporali di cui all'art. 1.4 e per tutto il periodo richiesto;
- la disponibilità dei servizi di assistenza e manutenzione di cui all'Art. 1.6;
- la flessibilità di cessazione di tratte di cui all'Art. 1.7

Ogni Concorrente può pertanto proporre prestazioni migliorative rispetto a quanto previsto dalle specifiche tecnico-funzionali descritte, senza che ciò comporti oneri ulteriori per il Politecnico di Milano.

Quanto indicato in sede di offerta è da ritenersi vincolante in caso di aggiudicazione della fornitura.

Art. 2 - Importo della fornitura

Il prezzo presunto e stimato e non garantito posto a base di offerta per 60 mesi, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e di tutti gli oneri concernenti la fornitura (trasporto, imballo, scarico, spese di fatturazione, consegna al luogo indicato, ecc.), che devono pertanto intendersi a carico della Ditta offerente, è pari a Euro: 68.280,00 + IVA.

In caso di proroga **di 12 mesi e di ulteriori 12 mesi**, il corrispettivo su base annuale del canone di noleggio si intende pari al costo annuale di aggiudicazione dei primi 36 mesi **ridotto del 20%**.

Pertanto, il prezzo presunto e stimato e non garantito posto a base di offerta è fissato in € 68.080,00 oltre IVA, per la durata complessiva di 60 mesi.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 200,00 IVA e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.

L'offerta economica, presentata in sede di gara, dovrà essere effettuata sull'importo stimato per la durata di 60 mesi.

L'offerta economica dovrà inoltre specificare la ripartizione dell'importo offerto per ciascuna delle tre tratte.

Il valore contrattuale sarà determinato dall'importo economico offerto dichiarato nell'allegato 4 – “dettaglio offerta economica”.

Il fornitore dovrà compilare le celle evidenziate in giallo.

Il canone annuo offerto per ciascuna tratta, moltiplicato per la durata di 36 mesi, deve risultare uguale o inferiore al prezzo complessivo posto a base d'asta per i primi 36 mesi.

Il valore economico delle opzioni di estensione della durata contrattuale (12 mesi + 12 mesi) è determinato in maniera automatica, riducendo il canone complessivo per 36 mesi del 20%.

A sistema, a pena di esclusione, dovrà essere inserito il valore complessivo offerto, comprensivo dell'opzione e degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Art. 3 - Aumento e diminuzione dell'importo del contratto

Il Fornitore è consapevole ed accetta che il Punto Ordinate ha la facoltà di richiedere, entro il termine ultimo per la richiesta di consegna di cui all' art. 9, un aumento o una diminuzione del quantitativo di articoli oggetto del presente Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale ordinato, senza che a fronte delle richieste di aumento o diminuzione di tale quantitativo, entro il limite indicato, il Fornitore possa avanzare alcuna pretesa per maggiori compensi, indennizzi e/o risarcimenti, ovvero chiedere la risoluzione del Contratto stesso.

Art. 4 Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni. La mancata accettazione delle clausole contenute nei patti di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara.

Art. 5 - Modalità per la presentazione delle offerte e apertura delle buste

La presente RDO viene predisposta utilizzando la scheda di offerta pubblicata sul MEPA integrata dai seguenti documenti allegati, a pena di esclusione, salvo per i documenti specificati come opzionali:

- Il presente documento firmato digitalmente che disciplina le Condizioni Particolari di RDO - obbligatorio;
- All. 1 - Documento di gara unico europeo (DGUE) – obbligatorio;
- Dichiarazioni integrative al DGUE – obbligatorio;
- All. 3 - Dichiarazione in presenza di segreti tecnici o commerciali firmata digitalmente – opzionale;
- All. 4 – Dettaglio offerta economica – obbligatorio;
- Attestazione PassOE – obbligatorio amministrativo;
- Ulteriore documentazione di carattere amministrativo - opzionale;
- Schema complessivo delle tratte con indicazione del numero dei giunti intermedi e delle distanze ottiche – obbligatorio;
- Planimetria stradale della sede con indicazione del/dei punti d'ingresso dei cavi di accesso posati e dei percorsi fino al locale tecnico di attestazione – obbligatorio;
- la massima attenuazione prevista, da cassetto a cassetto in entrambe le direzioni di utilizzo, espressa in dB, per ciascuna tratta in corrispondenza di $\lambda=1310$ nm e $\lambda=1550$ nm -obbligatorio;
- le caratteristiche dei servizi di assistenza e manutenzione – obbligatorio;
- i tempi di consegna che si impegna a rispettare nell'attivazione della fornitura – obbligatorio.

Art. 5.1 - Documento di Gara Unico Europeo - DGUE

L'operatore economico deve allegare, a pena di esclusione, il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario allegato alle Linee guida n. 3 del 18 luglio 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016.

<http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>

Dovrà inoltre essere allegata, a pena di esclusione, l'autocertificazione come da Allegato "Dichiarazioni integrative al DGUE" compilata e sottoscritta digitalmente.

Come precisato dal MIT con nota n. 6212 del 30/06/2023, le Stazioni Appaltanti continuano a utilizzare lo schema di formulario DGUE attualmente in uso.

Art. 5.2 – PASSOE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico- finanziario avviene attraverso l'utilizzo della Banca Dati ANAC e, nello specifico, mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE).

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema FVOE.

L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio FVOE, indica al sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un "PASSOE" (documento che attesta che l'operatore può essere verificato tramite il Fascicolo virtuale) da inserire nell'apposita sezione dedicata della piattaforma telematica di gara.

Il mancato inserimento del PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa dà luogo all'attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del codice, con conseguente esclusione dalla gara in caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato.

Per ogni ulteriore informazione:

<https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti di ordine generale e speciale, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

L'aggiudicazione della procedura è sottesa all'esito positivo delle verifiche di cui all'art. 94 del Codice.

Art. 5.3 – Dichiarazione in presenza di segreti tecnici o commerciali (eventuale)

Come previsto dall'art. 225, comma 2 D.Lgs. 36/2023, fino al 31/12/2023, si applicano in via transitoria, le disposizioni di cui all'art. 53 D.Lgs. 50/2016.

L'operatore economico può presentare eventuale dichiarazione di presenza di segreti tecnici o commerciali all'interno dell'offerta di gara ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti, ai sensi dell'art. 53 comma 5

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art.3 del D.P.R n. 184/2006, redatto utilizzando il modulo di cui all'allegato 3.

Si richiede espressamente di motivare l'eventuale diniego di accesso agli atti secondo quanto specificato dall'art. 98 del D.Lgs. 30/2005.

La compilazione di tale dichiarazione è opzionale. In caso di mancata presentazione di tale dichiarazione, l'Amministrazione considererà tutti i documenti ricevuti privi di qualsiasi segreto tecnico o commerciale e procederà quindi, in caso di accesso agli atti, a trasmetterli interamente agli interessati.

Art. 5.4 - Subappalto

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo, compilando la sezione dedicata del Documento di Gara Unico Europeo "D: Informazioni sui subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento".

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

Si precisa inoltre che:

- **non si considera subappalto l'attività svolta dal produttore (presso cui deve essere registrato il contratto di servizi di cui all'Art.1)**
- **si considera subappalto l'attività svolta da soggetti terzi su incarico dell'operatore economico aggiudicatario o del produttore (presso cui deve essere registrato il contratto di servizi di cui all'Art.1)**

Art. 6 – Modalità di selezione delle offerte

Le offerte pervenute, saranno valutate dal RUP, sulla base del **minor prezzo**.

All'esito della valutazione verrà redatto, dal RUP, un apposito verbale che sarà trasmesso, tramite la sezione "comunicazioni" a tutti gli offerenti e che riporterà la graduatoria automatica risultante dal sistema.

La valutazione della busta amministrativa verrà effettuata dal RUP nei confronti dell'offerente che abbia presentato la migliore offerta e, qualora necessario, provvederà ad attivare il soccorso istruttorio.

Art. 7 – Conclusione del contratto

Sulla base delle Offerte contrattuali inviate dai fornitori, il Punto Ordinate, secondo i criteri di valutazione indicati nella RDO, procederà alla valutazione delle offerte ricevute e potrà accettarne una entro il termine di validità e di irrevocabilità dell'Offerta stabilito in occasione dell'invio della RDO. In tal caso il Sistema genera un "documento di accettazione", che dovrà essere sottoscritto a mezzo di firma digitale e caricato a sistema entro il suddetto termine.

Il contratto di fornitura con il fornitore prescelto si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui il documento di accettazione firmato digitalmente viene caricato a Sistema dal Punto Ordinate.

Art. 8 – Garanzia definitiva per la stipula del contratto

Ai fini della stipula del contratto, l'operatore economico aggiudicatario dovrà prestare, una garanzia, denominata "garanzia definitiva", per l'importo e con le modalità stabilite dagli artt. 53, comma 4 e 117 del D.Lgs. 36/2023.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l'annullamento dell'aggiudicazione e la decadenza dell'affidamento.

Art. 9 – Tempi, luoghi di consegna e penali

La realizzazione e l'attivazione del collegamento dovranno avvenire

- entro 120 giorni solari a partire dalla data di stipula del contratto
- qualora si evidenziasse la necessità di realizzare scavi per la posa di cavidotti (Art. 1.1), il termine per l'attivazione della tratta è da intendersi entro 120 giorni solari a decorrere dalla data di rilascio del permesso di esecuzione lavori da parte dell'ufficio comunale competente, se tale data fosse successiva alla data di stipula.

In caso di necessità di realizzare scavi **l'aggiudicatario sarà tenuto, pena l'esclusione dalla graduatoria, a produrre al Punto Ordinate la seguente documentazione:**

- copia della richiesta comunale di permesso di esecuzione degli scavi entro i 6 (sei) giorni lavorativi successivi alla data di aggiudicazione provvisoria;

Entro 30 giorni dalla data di richiesta al comune di rilascio del permesso l'aggiudicatario sarà tenuto a produrre

- Copia dell'autorizzazione comunale all'esecuzione degli scavi con evidenza della data di rilascio del permesso.

Le sanzioni pecuniarie di cui sopra verranno fatturate dal Politecnico di Milano e, qualora non liquidate a scadenza, l'importo verrà prelevato direttamente dalla cauzione, con conseguente obbligo di reintegro.

L'oggetto della fornitura dovrà essere consegnato previo contatto email con: staff-rete@polimi.it

Il Politecnico di Milano si riserva, comunque, in caso di ritardo **superiore ai 10 giorni solari** indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla **risoluzione del rapporto**, ai sensi 5 dell'art. 1456 C.C., con semplice comunicazione scritta e di affidare a terzi la fornitura dei servizi oggetto del contratto imputando le spese aggiuntive dell'appaltatore (rescissione in danno), salvo il risarcimento per maggiori danni.

Qualora a consegna effettuata, a seguito di accertamento da parte del Responsabile del servizio interessato, i materiali risultino difettosi o difformi, parzialmente o totalmente - anche per caratteristiche tecniche o tipologiche - da quelli ordinati, la Ditta fornitrice è tenuta a provvedere alla loro idonea rimozione e sostituzione entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) decorrente dalla notifica di contestazione come sopra effettuata.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla consegna e o ritiro e sostituzione sono a carico della Ditta.

Art. 10 - Risoluzione del contratto

Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell'appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Il contratto inoltre potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'Art. 1456 del C.C., allorché il totale delle penali accumulate superi il 10% del costo dell'intera fornitura, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e/o forniture.

È espressamente inteso che in presenza di DURC che segnali inadempienze contributive, o in caso di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di altri contributi previdenziali e assistenziali o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e/o in presenza di annotazioni nel casellario ANAC con annotazioni riservate e/o la perdita dei requisiti di ordine generale (assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023 e assenza dell'incapacità a contrarre con la PA), Il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

Art. 11 – Modalità di presentazione delle fatture e pagamento

La fattura dovrà essere trasmessa in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del DM n.55/2013, indirizzandola al Codice Univoco Ufficio: **87W7WE**.

Oltre al "Codice Univoco Ufficio" che deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, dovranno altresì essere indicate nella fattura anche le seguenti informazioni:

Informazione	Elemento del tracciato fattura elettronica
Codice Unitario Progetto (se indicato in RDO)	<CodiceCUP>
Codice Identificativo Gara	<CodiceCIG>
ORDINE (se indicato): dovrà essere indicato l'identificativo ID_DG che verrà comunicato in sede di stipula	<Dati Generali><DatiOrdineAcquisto>
CONTRATTO (se indicato): in caso di riferimento a contratto, dovrà essere indicato il numero di protocollo/repertorio che verrà comunicato in sede di stipula	<Dati Generali><DatiContratto>
NOTE CREDITO (se indicato): dovrà essere indicato il numero della fattura trasmessa	<Dati Generali><DatiFattureCollegate>

La compilazione e sottoscrizione dell'autocertificazione inerente la dichiarazione di regolarità del D.U.R.C. e la tracciabilità dei flussi finanziari dovrà precedere l'emissione della fattura.

La fattura sarà respinta tramite il Sistema di Interscambio in caso di mancato ricevimento della predetta documentazione.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, previo accertamento della prestazione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

È possibile richiedere l'anticipazione del prezzo, secondo le modalità dell'art. 125 D.Lgs. 36/2023.

Art. 12 – Riservatezza

Il Fornitore si impegna a conservare il più rigoroso riserbo in ordine a tutta la documentazione fornita dal Politecnico di Milano.

Il Fornitore si impegna altresì a non divulgare a terzi e a non utilizzare per fini estranei all'adempimento dell'accordo stesso procedure, notizie, dati, atti, informazioni o quant'altro relativo al Politecnico di Milano e al suo know-how.

Il Fornitore si impegna altresì a restituire al Politecnico di Milano, entro 10 giorni dall'ultimazione delle attività commissionate tutti gli atti ed i documenti alla stessa forniti dalla committente ed a distruggere, ovvero rendere altrimenti inutilizzabili, ogni altro atto.

Eventuali violazioni commesse dal Fornitore sulle disposizioni di cui al presente paragrafo saranno sanzionate ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 13– Tracciabilità dei flussi finanziari

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

Il fornitore si impegna inoltre a produrre, su richiesta della Stazione appaltante, documentazione idonea per consentire le verifiche di cui all'art. 3 comma 9 della legge 136/2010.

A pena di risoluzione del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati su conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o altri strumenti previsti dalla legge 136/2010, salvo le deroghe previste dalla legge stessa.

Art. 14 – Normativa anticorruzione

Il fornitore, firma digitalmente il presente disciplinare, dichiarando contestualmente quanto segue.

1) RAPPORTI DI PARENTELA

Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell'azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all'indirizzo <http://www.polimi.it/ateneo/>, RUP della presente procedura.

2) TENTATIVI DI CONCUSSIONE

Il fornitore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

3) CONOSCENZA DEL CODICE COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI DEL POLITECNICO DI MILANO E PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI ATENEO

L'appaltatore dichiara di conoscere il Codice Etico e di Comportamento dei dipendenti pubblici del Politecnico di Milano e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ateneo, reperibili all'indirizzo:

<https://www.polimi.it/footer/policy/amministrazione-trasparente/altri-contenuti>

L'appaltatore ha l'obbligo di rispettare e di divulgare all'interno della propria organizzazione Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Milano per tutta la durata della procedura di affidamento e del contratto.

Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l'inosservanza delle norme e/o la violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui all'art. 54 del D.Lgs. 165/2001 o al Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Milano comporta la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art.1456 del c.c.

4) EX DIPENDENTI

Il Fornitore dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Università per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e si impegna a non stipularli nel successivo triennio.

Art. 15 – Utilizzo del nome e del logo del Politecnico di Milano

Il Politecnico di Milano non potrà essere citato a scopi pubblicitari, promozionali e nella documentazione commerciale né potrà mai essere utilizzato il logo del Politecnico di Milano se non previa autorizzazione da parte del Politecnico stesso. Le richieste di autorizzazione possono essere inviate a comunicazione@polimi.it.

Art. 16 – Norme di riferimento

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia alla documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi Allegati (es. il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di Contratto, le Regole, etc.), nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano l'Abilitazione, la registrazione, l'accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico. Si rinvia inoltre al D.Lgs. 36/2023, al Codice Civile e al Codice Penale.

Art. 17– Foro competente

Per ogni effetto del contratto, si riconosce per ogni controversia la competenza del Foro di Milano.

Art. 18 – Trattamento dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, le Parti così come individuate, denominate e domiciliate dal presente contratto, in qualità di autonomi Titolari del trattamento, dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire, tramite sottoscrizione di questo documento, che i dati personali raccolti e considerati nel corso dell'esecuzione del presente contratto saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal contratto stesso ed in ottemperanza delle misure di sicurezza necessarie per garantire la loro integrità e riservatezza.

Le Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, si impegnano a raccogliere i dati degli interessati per le rispettive finalità rispettando il principio di liceità del trattamento. L'eventuale utilizzo dei dati per finalità ulteriori è condizionato alla manifestazione di espresso consenso specifico da parte dell'interessato.

In caso di servizi che richiedano il trasferimento di dati personali dal Politecnico al Fornitore o la raccolta di dati personali da parte del Fornitore nell'ambito dello svolgimento del servizio, il Fornitore verrà nominato all'avvio dei servizi dal Committente con apposito atto negoziale ai sensi dell'art. 28 e seguenti del GDPR "Responsabile del trattamento" in relazione alle attività connesse alla esecuzione del presente contratto.

Punto di contatto del Responsabile per la protezione dei dati per il Politecnico di Milano è: privacy@polimi.it.

Art. 19 – Responsabile del progetto

Il Responsabile Unico del Progetto di gara è Patrizia Platter, responsabile del servizio Administration Services dell'Area Servizi ICT.

Art. 20 – Contatti del Punto Ordinante

Per eventuali informazioni è possibile contattare il Contact Center del Politecnico di Milano, telefono **02 2399 9300**, email contactcenter@polimi.it.

Eventuali richieste di chiarimenti, in ordine al contenuto del Bando di gara, del presente Disciplinare e del Capitolato speciale d'appalto potranno essere formulate esclusivamente per

via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) entro e non oltre il 13/12/2023 alle ore 11:00.

Art. 21 – Accesso agli atti

In caso di richiesta di accesso agli atti, come previsto dal Regolamento di Ateneo, emanato con Decreto del Direttore Generale Rep. N. 7760 Prot. N. 113938 del 04/12/2017, verrà applicato il tariffario approvato dal Consiglio di Amministrazione il 28/11/2017 visibile al seguente indirizzo:

https://www.normativa.polimi.it/fileadmin/user_upload/regolamenti/regolamenti_generali/388_rimborso_costi_riproduzione_e_ricerca_di_documenti.pdf

Art. 22 – Spese contrattuali

Tutte le spese, diritti e imposte, inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del contratto, sono a carico dell'aggiudicatario.

Il valore dell'imposta di bollo, che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, è determinato sulla base della Tabella A di cui all'allegato I.4 D.Lgs. 36/2023.

Come previsto dalla Circolare n. 22/E del 28/7/2023 dell'Agenzia delle Entrate, l'imposta di bollo è versata con modalità telematica.

Art. 23 - Sicurezza

Il Fornitore è tenuto a provvedere alle coperture assicurative di legge per tutto il personale reso disponibile.

Tale personale dovrà uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto della fornitura, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 di tale Decreto nonché le disposizioni del responsabile di struttura ai fini della sicurezza (Dirigente ai fini della sicurezza), che potrà richiedere il soddisfacimento di obblighi formativi specifici. Il soddisfacimento di tali obblighi sarà a totale carico del Fornitore e costituirà prerequisito per l'avvio delle attività da parte di ciascuna delle unità di personale da esso rese disponibili.

Gli obblighi di sorveglianza sanitaria per tali unità di personale sono a carico del Fornitore, che si attiverà integrando ove necessario i protocolli in base agli eventuali rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti.

Non essendo a priori possibile valutare in che tempi e luoghi saranno svolti gli interventi relativi ai servizi richiesti dal presente disciplinare, non si può escludere l'insorgenza di rischi dovuti ad interferenza nell'operatività presso le server farm di Ateneo.

In considerazione della natura della presente fornitura, si valuta che tali rischi siano eliminabili attraverso la delimitazione delle aree di lavoro.

Per quanto concerne gli oneri relativi alla sicurezza, si rimanda a quanto specificato all'Art.2.

Art. 24 – Revisione prezzi (solo in caso di affidamenti pluriennali)

Annualmente verrà applicato l'aggiornamento dei prezzi in misura pari al 100% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell'anno precedente, anche in caso di indice negativo.

All'inizio di ciascun anno, non appena disponibile l'indice ISTAT per l'anno precedente, il Fornitore potrà chiedere l'aggiornamento dei prezzi dovuti per l'anno in corso applicando il 100% della variazione accertata dall'ISTAT a partire dalla data di presentazione dell'offerta e fino al 31/12 dell'anno precedente. In caso di comunicazione dell'indice successiva all'emissione delle prime fatture per l'anno in corso, dovrà essere fatturata la differenza, positiva o negativa, ottenuta applicando i nuovi prezzi alle fatture già emesse.

Milano, lì 24/11/2023

Il Responsabile Unico del Progetto
Patrizia Platter

Patto di integrità tra gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara indette dal Politecnico di Milano per l'esecuzione di lavori e la fornitura di beni e servizi

Il presente patto di integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun operatore economico che partecipa ad una qualsiasi procedura di gara indetta dal Politecnico di Milano.

La mancata consegna del presente documento, debitamente sottoscritto dal titolare o dal rappresentante legale dell'operatore economico concorrente, comporta l'esclusione dalla gara a norma dell'art. 1, comma 17 della Legge 06 novembre 2012, n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".

Il presente documento costituisce pertanto parte integrante dell'offerta economica dell'operatore economico e del contratto che eventualmente consegue all'aggiudicazione.

Questo patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Politecnico di Milano e degli operatori economici che partecipano alle procedure di gara indette dall'Ateneo a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anti corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Il Personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti del Politecnico di Milano, a qualsiasi titolo coinvolti nelle procedure di espletamento delle gare, nonché nell'ambito dell'esecuzione del conseguente contratto, sono consapevoli del presente patto di integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni derivanti dal mancato rispetto di quanto disposto dallo stesso patto di integrità.

Il Politecnico di Milano si impegna verso gli operatori economici a rendere pubblici i dati più rilevanti della procedura, di seguito riportati:

1. Elenco dei partecipanti;
2. Offerte economiche dei soggetti ammessi (in caso di aggiudicazione con il criterio del massimo ribasso) o graduatoria delle offerte ammesse (in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa);
3. Elenco delle offerte respinte o degli operatori economici esclusi (con comunicazione della relativa motivazione ad ogni operatore economico direttamente interessato);
4. Nominativo del soggetto aggiudicatario;
5. Ragioni che hanno determinato l'aggiudicazione, con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara.

Ogni operatore economico con la sottoscrizione del presente Patto di Integrità e la sua allegazione alla documentazione richiesta nei singoli atti di gara:

1. si impegna a segnalare al Politecnico di Milano qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della singola gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da

parte di ogni interessato, addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni attinenti alla singola gara;

2. dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti alla medesima gara e che non si è accordato e non si accorderà con gli altri operatori economici partecipanti alla gara stessa;
3. si impegna a rendere noti, previa richiesta dell'Ateneo, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della selezione, inclusi quelli effettuati a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il congruo ammontare dovuto per servizi legittimi;
4. si impegna a garantire il rispetto degli standard sociali e normativi minimi in tema di rispetto dei diritti umani e le condizioni di lavoro del proprio personale;
5. si impegna ad assicurare il rispetto della vigente normativa in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
6. garantisce che all'interno della propria azienda non vi è alcuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione, sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Il soggetto partecipante alla procedura di gara prende visione ed accetta le sanzioni previste e di seguito elencate, in caso di mancata osservanza degli impegni in tema di anticorruzione assunti col presente Patto di integrità:

1. esclusione dalla procedura di gara in caso di mancata firma del presente patto e/o consegna dello stesso, unitamente all'offerta presentata nell'ambito della procedura di gara;
2. risoluzione o perdita del contratto;
3. escussione del deposito cauzionale;
4. escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
5. responsabilità per danno arrecato al Politecnico di Milano nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva sopra indicata), impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
6. esclusione del concorrente dalle gare indette dal Politecnico di Milano per un periodo di tempo non inferiore a un anno e non superiore a 5 anni, determinato dall'Amministrazione di Ateneo in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto;
7. segnalazione del fatto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ed alle competenti autorità;
8. responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell'1% del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore.

Il presente patto di integrità esplica i suoi effetti fino al termine dell'esecuzione del contratto assegnato a seguito dell'espletamento della gara.

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente patto di integrità fra Politecnico di Milano e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti, sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Data

SOCIETÀ
(FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE)